

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Funzioni, attività e servizi ai sensi dell'art. 33 D.L.vo 163/2006

CAPO II - FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Art. 3 - Regole di organizzazione e funzionamento

Art. 4 - Attività di competenza dell'Ente convenzionato

Art. 5 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

CAPO III - DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 6 - Modalità di acquisizione

Art. 7 - Limiti di applicazione

Art. 8 - Individuazione dei lavori, servizi e forniture in economia

Art. 9 - Svolgimento della procedura del "cottimo fiduciario"

Art. 10 - Criteri di scelta del contraente

Art. 11 - Aggiudicazioni aggiuntive e loro verifica

CAPO IV - RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 12 - Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale Unica di Committenza

Art. 13 - Dotazione del personale

Art. 14 - Commissioni di gara

Art. 15 - Ulteriori eventuali competenze della Centrale Unica di Committenza

Art. 16 - Strumenti di comunicazione fra i contraenti

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Recesso

Art. 18 - Controversie e contenziosi

Art. 19 - Avvio del servizio Centrale Unica di Committenza

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) secondo quanto disposto dall'art. 33 , comma 3 bis, d.lgs. 12. Aprile 2006, n. 163.

Art. 2 - Funzioni, attività e servizi ai sensi dell'art. 33 D.L.vo 163/2006

1. La Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), come previsto nella convenzione per l'istituzione della stessa, cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi:

- a) acquisizione del CIG tramite un referente della CUC operante presso l'ente convenzionato ed individuato con provvedimento del Coordinatore Responsabile della CUC;
- b) indizione della gara sulla base della documentazione approvata con determinazione del R.U.P.;
- c) definizione, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni, qualora non siano stati individuati dal Comune convenzionato;
- d) cura degli adempimenti connessi allo svolgimento della procedure di gara in ogni sua fase, (redazione verbali di gara, verifica in sede di gara possesso requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,) ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
- e) risposta alla eventuali FAQ pervenute in sede di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara e relative all'espletamento della procedura di gara;
- f) provvedere con proprio atto alla nomina della commissione giudicatrice: i due commissari non Presidenti sono indicati dall'ente convenzionato; nel caso l'ente convenzionato sia privo, anche momentaneamente, di personale adeguato la C.U.C. provvede alla nomina dell'intera commissione, su indicazione del Comune convenzionato;
- g) provvedere all'aggiudicazione provvisoria attraverso l'approvazione dei verbali di gara;
- h) collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di gara;
- i) eventuale collaborazione con l'Ente aderente ai fini della stipulazione del contratto d'appalto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa e trasmissione all'Agenzia delle Entrate per la registrazione;
- j) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure;
- k) cura dei servizi all'utenza;
- l) gestione delle risorse finanziarie relative alle procedure di gara;
- m) stipula di accordi, convenzioni, protocolli di intesa, adesioni con altri Enti o associazioni;
- n) ulteriori compiti che gli l'Amministrazione affiderà alla funzione associata.

CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Art. 3 – Regole di organizzazione e funzionamento

1. L'organizzazione ed il funzionamento della C.U.C. si uniforma completamente, ai sensi dell'art. 107 del D.L.vo 267/2000, al principio di separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo che spettano agli organi di governo degli enti associati, i quali lo esercitano direttamente o tramite la Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 17, ed i poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica che spettano ai dirigenti degli stessi enti ed in particolare al responsabile della C.U.C. ed ai R.U.P. per ogni lavoro, fornitura e servizio.
2. La C.U.C. è operativa presso il Comune di Campodimele, che dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara, utilizzando il proprio registro di protocollo e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.
3. Gli enti convenzionati inviano apposita richiesta di effettuazione della gara, allegando: delibera di approvazione del progetto, documenti tecnico-progettuali (in formato cartaceo e digitale), capitolato speciale d'appalto, P.S.C. (Piano Sicurezza e Coordinamento) o D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze) con indicazione dei costi di sicurezza, determina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) di approvazione degli schemi di bando e di richiesta di attivazione della procedura di gara tramite C.U.C. di cui al successivo articolo 5 commi 2 e 3. La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla C.U.C., salvo particolari e motivate ragioni di urgenza.
4. La C.U.C. si impegna, entro 20 giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), c) e d) del presente regolamento, ad attivare la procedura di gara.
5. La C.U.C. indice con proprio provvedimento la gara e provvede contestualmente alla presa d'atto dei bandi di gara o delle lettera di invito, approvati e trasmessi dal Comune convenzionato, in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi

alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Il bando sarà sottoscritto dal R.U.P. del Comune convenzionato.

6. La C.U.C. provvede a comunicare all'Ente convenzionato le spese che dovrà sostenere per la pubblicità legale su organi d'informazione nazionali e locali e per la tassa di gara da versare alla Autorità di Vigilanza Contratti pubblici (oggi ANAC).

7. La C.U.C. custodisce e mette a disposizione dell'Ente convenzionato tutti gli atti originali relativi alla procedura di gara, ai fini della emissione degli atti consequenziali.

Art. 4 – Attività di competenza dell'Ente convenzionato

1. L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:

- a) la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) ex art. 10 del d.lgs. n. 163/2006;
- b) la programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, la redazione e l'approvazione dei progetti e di ogni atto e elaborato che ne costituiscono presupposti, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- c) la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d) la scelta della procedura, la redazione dei bandi e dei capitolati;
- e) l'adozione della determina a contrattare con l'approvazione dei bandi di gara o delle lettera d'invito e la richiesta di attivazione della procedura;
- f) la redazione degli avvisi da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e degli estratti da pubblicare sui quotidiani;
- g) la trasmissione alla CUC di tutta la documentazione di cui ai punti a, b, c, e;
- h) l'individuazione con una nota a firma del R.U.P. di due componenti della commissione giudicatrice o la eventuale delega di tale nomina al responsabile C.U.C.;
- i) l'adozione della determina di aggiudicazione definitiva e le relative comunicazioni alle ditte partecipanti;
- j) la verifica successiva del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria;
- k) la stipulazione del contratto di appalto, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata;
- l) l'affidamento della direzione dei lavori o dell'esecuzione dei servizi;
- m) ogni adempimento connesso alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamenti lavori;
- n) il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;
- o) gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, dei servizi e forniture ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento;
- p) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 163/2006;
- n) monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatarie degli appalti;

2. L'Ente convenzionato comunica alla C.U.C., entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.

3. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione della C.U.C. nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.

Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

1. L'Ente convenzionato nomina il R.U.P. (ex art. 10 d.lgs. n. 163/2006) per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o fornitura di beni/servizi relativamente al settore di competenza.
2. Il R.U.P. designato emana il provvedimento con il quale si richiede l'attivazione della procedura di ciascun intervento.
3. L'atto con il quale si richiede alla C.U.C. di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione dell'opera, servizio o fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria, dei tempi entro i quali devono essere eseguiti, dei codici C.U.P. dell'intervento e dell'impegno alla erogazione delle quote di rimborsi spettanti alla C.U.C. di cui al successivo articolo 13.
4. Al R.U.P. è demandata la responsabilità della individuazione e comunicazione dei due commissari dell'ente convenzionato.

CAPO III – DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Art. 6 – Modalità di acquisizione

1. L'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;
 - b) a cottimo fiduciario mediante affidamento a persone o imprese.
2. Nel primo caso l'acquisizione avviene sotto la direzione del R.U.P. Nel caso di procedura di cottimo fiduciario la gestione della procedura di gara è affidata alla C.U.C., anche qualora si intenda ricorrere all'affidamento diretto di cui ai commi 8 e 11 dell'art. 125 del D.L.vo 163/2006 ed al comma 3 di cui al successivo articolo 7.
3. Vengono altresì gestiti esclusivamente dal Comune convenzionato le acquisizioni effettuate direttamente tramite gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza nazionali o regionali.

Art. 7 – Limiti di applicazione

1. Le procedure in economia per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino ad un importo massimo rispettivamente di € 200.000,00 e di € 211.000,00 esclusa IVA. I lavori da assumere in amministrazione diretta non possono superare la spesa complessiva di 50.000,00 €.
2. Oltre tale importo, si procede con le ordinarie procedure ad evidenza pubblica, applicando le vigenti disposizioni normative nazionali e comunitarie.
3. Per la scelta della ditta per l'esecuzione in economia di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture, qualora l'importo della spesa sia inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa, il R.U.P. può procedere con proprio provvedimento all'affidamento diretto, previa indagine di mercato informale che coinvolga almeno tre ditte; il R.U.P. provvederà, per nome e per conto della CUC, previo apposito provvedimento del Responsabile della CUC, all'acquisizione del CIG e alla comunicazione alla CUC dell'oggetto dell'affidamento, dell'importo e dei relativi atti.
4. Per spese inferiori ad € 40.000,00, IVA esclusa, per le quali non si stabilisce di ricorrere all'affidamento diretto di cui al precedente comma 3, il Comune convenzionato comunica alla CUC la volontà di attivare un cottimo fiduciario, inviando tutta la documentazione necessaria, o un'indagine di mercato formale. Nel caso dell'indagine di mercato la CUC provvederà alla pubblicazione dell'avviso sul sito del Comune, oltre che su quello dell'ente convenzionato a cura dell'ente stesso, alla ricezione dei preventivi e alla trasmissione degli stessi al Comune convenzionato. Il Comune convenzionato sulla base dei preventivi raccolti potrà procedere all'affidamento diretto, con la procedura indicata al precedente punto 3.
5. Per spese superiori ad € 40.000,00 e fino ad un massimo di € 200.000,00 per lavori e di € 211.000,00 per forniture e servizi vengono invitate a partecipare al cottimo fiduciario almeno cinque ditte che operano sul campo.
6. Qualora si tratti di un bene o di un servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche od alle caratteristiche di mercato, o in casi di urgenza motivata e dovuta a cause

non imputabili al committente, si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto di cui al precedente comma 3. E' necessario in tal caso eseguire una preventiva indagine di mercato, procedura informale le cui risultanze devono essere documentate in una relazione del R.U.P., che si effettua, fra l'altro, o con l'acquisizione informale di preventivi, o con la verifica dei listini pubblicati dalle Camere di commercio o dei prezzi esposti negli acquisti on-line dei siti commerciali internet o dei prezzi pubblicati da riviste specializzate o ancora con riferimento ai prezzi praticati ad altre amministrazioni; essa è volta ad accertare, con la verifica delle condizioni di mercato effettuate con qualsiasi strumento idoneo, l'economicità dell'acquisto che si intende effettuare.

7. Nella scelta delle Ditte da interpellare si tiene conto dei criteri di competenza, trasparenza, parità di trattamento e rotazione. Possono essere adottati, nell'ambito delle prescrizioni stabilite dalla legge, sistemi di scelta degli operatori economici tramite avvisi di preinformazione o l'istituzione di appositi elenchi di ditte.

8. Può essere effettuata la stessa procedura negoziata per gli stessi servizi o forniture per conto di più comuni convenzionati, previo loro assenso e purché i tempi di prestazione o di consegna siano coincidenti e gli importi di tali servizi o forniture non superino complessivamente il limite di cui al comma 1.

9. Le gare ufficiose possono essere espletate anche per via telematica "on line", con le modalità previste dalla normativa vigente.

10. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente Capo III del Regolamento.

Art. 8 – Individuazione dei lavori, servizi e forniture in economia

1. Sono eseguibili in economia i seguenti lavori, servizi e forniture:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti in relazione ad eventi imprevedibili e nell'impossibilità di realizzarle con le forme e le procedure di cui agli articoli 55, 121, 122 del D.L.vo 163/2006;
- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 211.000 euro;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori indifferibili, dopo l'effettuazione di gare andate deserte;
- e) lavori necessari per il completamento di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, se vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
- g) lavori di stampa, tipografia, litografia, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo;
- h) spese per cancelleria, acquisto e riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio;
- i) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere;
- j) acquisto e manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto, compreso il rifornimento di carburante;
- k) polizze di assicurazione, servizi di intermediazione assicurativa;
- l) provvista di vestiario di servizio, dispositivi di protezione individuale e buoni pasto per il personale avente diritto;
- m) provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili;
- n) spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili;
- o) spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione di immobili, infrastrutture ed automezzi.
- p) servizi di assistenza in materia fiscale, di elaborazione paghe, di elaborazione dati, di programmi informatici;
- q) servizi di ingegneria ed architettura di cui al Capo IV del D.L.vo 163/2006 nell'importo limite stabilito dall'art. 91 comma 2 dello stesso D.L.vo;
- r) altri servizi stabiliti da ciascun ente convenzionato con proprio specifico regolamento.

Art. 9 – Svolgimento della procedura del "cottimo fiduciario"

1. Le lettere d'invito alla presentazione dei preventivi contengono di norma:

- a) l'oggetto della prestazione;

- b) le caratteristiche tecniche e le qualità del lavoro, servizio o fornitura richiesti;
 - c) le modalità di esecuzione;
 - d) le modalità ed i tempi di pagamento;
 - e) le eventuali garanzie richieste fino al 10% dell'importo dell'aggiudicazione, da costituirsi mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o ad avvenuta di regolare esecuzione della prestazione richiesta;
 - f) le eventuali penalità e cauzioni qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto in forma di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida;
 - g) il prezzo indicativo o a base d'asta;
 - h) i criteri di aggiudicazione;
 - i) la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni previste nella lettera d'invito e di uniformarsi alle vigenti disposizioni di legge;
 - j) tutti quegli altri elementi che si rendano necessari per la particolarità del lavoro, del servizio o della fornitura da acquisire.
2. I punti di cui al comma 1 del presente articolo possono anche essere contenuti in un capitolato o in un disciplinare tecnico.
3. Tali lettere sono redatte e approvate dal Comune convenzionato e poi trasmesse alla CUC per l'indizione della procedura stessa.

Art. 10 – Criteri di scelta del contraente

1. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:
- a) al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'acquisizione debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o secondo la descrizione della lettera d'invito;
 - b) all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi a seconda della natura della prestazione (prezzo, termine di esecuzione o di consegna, qualità, valore tecnico, assistenza tecnica, valore estetico/funzionale, ecc.), comunque da menzionarsi nella lettera d'invito.

Art. 11 – Aggiudicazioni aggiuntive e loro verifica

1. Qualora nel corso del cottimo fiduciario si debbano richiedere prestazioni aggiuntive a causa di imprevisti ed imprevedibili eventi, il R.U.P., con provvedimento scritto, può farle eseguire direttamente alla Ditta appaltatrice purché nel limite del 20% dell'importo di aggiudicazione come previsto dalle normative civili in materia.
2. I beni e i servizi sono, di norma, soggetti a collaudo entro venti giorni dall'acquisizione.
3. Il collaudo è eseguito secondo modalità stabilite dal R.U.P..
4. Si prescinde dal collaudo se l'importo dell'aggiudicazione non supera gli € 10.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di attestazione di regolare esecuzione o fornitura a cura del R.U.P. o del direttore dei lavori o dell'esecuzione di forniture o servizi.

CAPO IV – RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 12 – Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della C.U.C.

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati.
2. Le somme assegnate alla C.U.C. da parte degli Enti convenzionati debbono essere individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Spese generali" tra le "Somme a disposizione" o nella stima dei costi per ciascun lavoro, servizio o fornitura da affidare. L'entità di tali somme è pari all' 1% dell'importo posto a base di gara.
- Le suddette somme, così come l'incentivo previsto per il personale al successivo comma 4, sono dovute alla C.U.C. anche nel caso la procedura di gara risulti terminare senza aggiudicazione per mancanza di offerte od altra motivazione non attribuibile alla stessa C.U.C.
3. Le somme di cui al precedente comma 2 sono integrate ulteriormente da parte degli Enti convenzionati in caso di acquisto da parte della C.U.C. di attrezzature informatiche necessarie all'assolvimento delle proprie funzioni. La C.U.C. provvede all'acquisto del suddetto materiale e

trasmette agli Enti la relativa fattura ad esso intestata per il successivo rimborso, suddiviso tra ciascun comune convenzionato in proporzione alla dimensione demografica (50%) e all'importo dei lavori, servizi e forniture appaltati nell'ultimo biennio da ciascuno di essi (50%). Per le spese da sostenere in sede di attivazione della CUC si applica un criterio di suddivisione proporzionato all'importo totale degli impegni di spesa in conto capitale accertato in sede di conto consuntivo dell'esercizio 2013.

4 Al personale tecnico-amministrativo della CUC è dovuta una quota pari al 10% dell'incentivo di cui all'art. 92 comma 5 del D.L.vo 163/2006 individuato nel quadro economico del progetto dei lavori.

5. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze (anche se soggette a rimborso da parte dell'appaltatore), di pagamento della tassa di gara all'Autorità di Vigilanza C.P., quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010 provvedendo ai relativi pagamenti come previsto dal comma 2 del presente articolo.

6. Le spese relative alla eventuale nomina di esperti esterni a supporto di commissioni di gara da aggiudicare con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al precedente art. 4 comma 4 ed alle eventuali ulteriori competenze affidate alla C.U.C. di cui al successivo art. 16, verranno inserite dal Comune interessato nel quadro economico di progetto e dallo stesso rimborsate al Comune Capofila con le modalità stabilite dal presente articolo ed indicate nel previsto atto aggiuntivo.

7. Non rientrano tra le spese soggette a ripartizione e rimborso di cui al presente articolo, quelle riguardanti la partecipazione del rappresentante di ciascun Comune convenzionato alle commissioni di gare di cui al successivo articolo 15 in quanto reciprocamente compensate.

8. La C.U.C. redige un rendiconto delle procedure di gara effettuate, dei costi sostenuti e dei rimborsi di cui ai precedenti commi ricevuti, per ciascun esercizio finanziario entro il 28 febbraio dell'anno successivo e lo invia agli Enti interessati.

9. Le somme di cui ai precedenti commi devono essere rimborsate da ciascun Comune associato alla C.U.C. nel termine di trenta giorni dalla richiesta con allegata nota spese indirizzata agli stessi. Decorso sessanta giorni da tale richiesta senza che sia avvenuto il rimborso, l'ufficio ragioneria del Comune capofila provvederà alla riscossione esecutiva di tale somma con eventuale addebito degli interessi di mora e la C.U.C. interromperà comunque ogni procedura di gara a favore del Comune associato debitore sino alla avvenuta liquidazione di quanto dovuto.

Art. 13 – Dotazione del personale

1. I Comuni convenzionati assicurano la dotazione delle risorse umane alla C.U.C., regolamentando, in caso di necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

2. Sono assegnati stabilmente alla C.U.C. i dipendenti in organico nell'Area Tecnica Settore Lavori Pubblici e Amministrativa del Comune capofila. In caso di assenza, impedimento, pensionamento, licenziamento, dimissioni di uno di tali dipendenti e sino al loro reintegro, si provvede alla loro sostituzione momentanea con altro personale del Comune capofila o dei comuni convenzionati.

3. Il Coordinatore Responsabile della C.U.C. sarà individuato dal Sindaco del Comune Capofila con proprio decreto, su proposta della Conferenza dei Sindaci. Le spese derivanti dalla retribuzione di posizione attribuita al Coordinatore della Cuc saranno ripartite tra i Comuni convenzionati in proporzione alla dimensione demografica (50%) e all'importo dei lavori, servizi e forniture appaltati nell'ultimo biennio da ciascuno di essi (50%).

3. Partecipano altresì alle attività della C.U.C. per le sole procedure di gara che li riguardino i referenti della CUC operanti presso gli enti convenzionati ed individuati con provvedimento del Coordinatore Responsabile della CUC ed i dipendenti di ogni Comune con l'incarico di RUP, responsabili delle rispettive Aree organizzative di competenza o da questi delegati di cui al successivo art. 15 comma 2 e .

Art. 14 – Commissioni di gara

1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del coordinatore della C.U.C.

2. Nel caso di aggiudicazione tramite criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei modi stabiliti dall'art. 84 d.lgs. 163/2006, la Commissione di gara è composta dal presidente, nella persona del responsabile della C.U.C. o di altro dipendente della C.U.C., e da n. 2 componenti individuati dal Comune convenzionato. Qualora il Responsabile della C.U.C. decida di non partecipare ai lavori della Commissione di gara, il Comune convenzionato dovrà provvedere anche all'individuazione del Presidente di Commissione. Almeno un componente deve essere un tecnico dell'Ente convenzionato. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri designati dal Responsabile C.U.C. tra dipendenti del Comune capofila o dei Comuni convenzionati.

3. Le sedute delle commissioni di gara sono pubbliche e comunicate a mezzo mail/fax al Comune interessato e sul sito internet del Comune capofila e dello stesso Comune interessato.

Art. 15 – Ulteriori eventuali competenze della Centrale Unica di Committenza

1. Mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, secondo le modalità e procedure del T.U. Enti Locali D. L.vo 267/2000 art. 107, l'ente aderente può avvalersi, ove lo ritenga opportuno e tenendo conto della effettiva disponibilità operativa della C.U.C. accordata, della stessa C.U.C. anche per le funzioni tecniche riguardanti tutti o a parte dei lavori oggetto della presente convenzione, di seguito riportate a titolo indicativo:

a. coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

b. redazione del progetto preliminare, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.L.vo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 17 a 23 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; il progetto preliminare elaborato sarà trasmesso all'ente al fine di conseguire il preventivo assenso, che sarà reso entro gg. 20 dal ricevimento del progetto, per il prosieguo delle attività di progettazione;

c. redazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 93, comma 4, D.L.vo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli da 24 a 32 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; a tal fine la C.U.C. procederà, in accordo con il comune convenzionato ed a sue totali spese, agli eventuali affidamenti esterni di indagini, studi, sondaggi, adempimenti ex D.L.vo n. 81 del 09/04/2008 nonché ad eventuali affidamenti a professionisti esterni per integrazioni specialistiche;

d. convocazione e gestione di "Conferenza di Servizi" finalizzata ad ottenere tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle opere, ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616/77, del D.P.R. 383/94 e del D.L.vo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;

e. redazione dei progetti esecutivi ed eventuali stralci funzionali di essi, ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D.L.vo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. 33 e seg. del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, da trasmettere all'Ente aderente per l'adozione del provvedimento di approvazione e autorizzazione all'avvio della procedura di gara, da emanarsi entro gg. 30 dal ricevimento degli atti;

f. verifica dei progetti ai sensi degli artt. 93, comma 6, e 112 del D.L.vo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 44 a 59 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;

g. istituzione dell'ufficio di direzione lavori per il coordinamento, direzione, controllo tecnico-contabile dell'intervento e affidamento incarichi ex D.L.vo n. 81 del 09/04/2008 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

h. collaudo dei lavori ai sensi dell'art. 141 del D.L.vo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. da 215 a 238 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;

i. supporto all'attività di responsabile del procedimento di cui all'art. 10 comma 7 del D.L.vo 163/2006.

2. Tali adempimenti facoltativi possono essere svolti dalla C.U.C. tramite il proprio personale in organico e nei limiti della sua effettiva disponibilità operativa e sono soggetti a rimborso dei relativi costi della C.U.C. e dei corrispondenti incentivi ex art. 92, comma 5, D.L.vo 163/2006 al personale impiegato.

3. Le somme dovute a rimborso e le quote di incentivi da assegnare sono determinate nei valori di cui alla apposita tabella allegata sub "A" e soggette, per i rimborsi, a rivalutazione biennale in base all'incremento dell'indice inflativo ISTAT.

Art. 16 – Strumenti di comunicazione fra i contraenti

1. I Sindaci o loro delegati dei Comuni convenzionati si riuniscono di norma annualmente tramite apposita conferenza al fine di analizzare le attività svolte dalla Centrale Unica di Committenza.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Recesso

1. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla C.U.C., con formale preavviso che dovrà pervenire alla C.U.C. entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.

2. Il recesso avrà decorrenza dal sessantesimo giorno dalla sua notifica alla C.U.C.

Art. 18 – Controversie e contenziosi

1. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla C.U.C. se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente convenzionato che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010 n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico del progetto e nel bilancio dell'Ente. La C.U.C. assiste e collabora comunque con l'ente convenzionato nella azione difensiva da questo intrapresa e può intervenire direttamente nel contenzioso qualora lo stesso riguardi attività ordinarie di cui all'art. 2 del presente regolamento od attività aggiuntive di cui all'art. 15.

2. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

Art. 19 - Avvio del servizio Centrale Unica di Committenza

La C.U.C. entrerà in funzione con decorrenza dal 1 gennaio 2015 e saranno di sua competenza tutte le procedure di cui al precedente articolo 2 relative alle gare da bandire con decorrenza dalla stessa data da parte dei Comuni convenzionati

Allegato "A"

Rimborsi costi C.U.C. per le ulteriori eventuali competenze aggiuntive di cui all'art. 15.

1. Coordinamento sicurezza in fase progettazione: 50 euro e il 5% degli incentivi art. 92 D.L. 163/2006, quota su 2% importi a base di gara;
2. Progettazione preliminare: 100 euro e il 10% degli incentivi art. 92 D.L. 163/2006, quota su 2% importi a base di gara;
3. Progettazione definitiva: 200 euro e il 15% degli incentivi art. 92 D.L. 163/2006, quota su 2% importi a base di gara;
4. Progettazione esecutiva: 150 euro e il 10% degli incentivi art. 92 D.L. 163/2006, quota su 2% importi a base di gara;
5. 5 Verifica progetti (art. 112 D.L.vo 163/2006): 50 euro e il 5% degli incentivi art. 92 D.L. 163/2006, quota su 2% importi a base di gara;
6. Direzione lavori: 200 euro e il 20% degli incentivi art. 92 D.L. 163/2006, quota su 2% importi a base di gara;
7. Coordinamento sicurezza in fase esecuzione: 100 euro e il 10% degli incentivi art. 92 D.L. 163/2006, quota su 2% importi a base di gara;
8. Collaudo lavori: 80 euro e il 10% degli incentivi art. 92 D.L. 163/2006, quota su 2% importi a base di gara;
9. Supporto attività responsabile del procedimento: 100 euro e il 10% degli incentivi art. 92 D.L. 163/2006, quota su 2% importi a base di gara.